

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. d), c.g.c.

Sentenza n. 19/2019/RGC depositata in data 16/07/2019;
sentenza n. 20/2019/RGC depositata in data 16/07/2019;
sentenza n. 21/2019/RGC depositata in data 25/07/2019;
sentenza n. 22/2019/RGC depositata in data 25/07/2019.

RICORSO: annullamento delle deliberazioni n. 88/2014/FRG del 17 aprile 2014, n. 69/2014/FRG del 12 maggio 2019, n. 68/2014/FRG del 12 maggio 2014 e n. 64/2014/FRG del 12 maggio 2014, con le quali la Sezione regionale di controllo per il Molise ha dichiarato non regolare il rendiconto dei rispettivi gruppi consiliari.

RICORRENTI:

- V.B., in proprio e quale rappresentante del disciolto Gruppo del Consiglio regionale del Molise (X Legislatura) “Alleanza di Centro Pionati ADC”; e M.P. (persona fisica);
- G.S., in proprio e quale rappresentante del Gruppo del Consiglio regionale del Molise (X Legislatura) “Casini – Unione di centro”;
- F.D.D., in proprio e quale rappresentante del Gruppo del Consiglio regionale del Molise (X Legislatura) “Alternativa – Alleanza per Paolo Frattura Presidente”;
- C.T., in proprio e quale rappresentante del disciolto Gruppo del Consiglio regionale del Molise (X Legislatura) “Di Pietro – Italia dei Valori”; e C.P. (persona fisica).

RESISTENTI:

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Molise, Procuratore generale presso la Corte dei conti, Regione Molise in persona del Presidente *p.t.*, Presidente del Consiglio regionale del Molise e Presidente della Giunta regionale del Molise.

QUESTIONE RISOLTA: non operatività del controllo, di cui all’art. 1, comma 10, del d.l. n. 174/2012, sulle spese che, sebbene rendicontate in epoca successiva all’entrata in vigore del DPCM del 21.12.2012, siano state comunque assunte in epoca antecedente all’adozione delle linee guida in esso contenute.

Riferimenti normativi: *c.g.c.:* art. 17; *c.p.a.:* art. 87; art. 105; *L. n. 69/2009:* art. 59; *D.L. n. 174/2012:* art. 1; art. 6; *DPCM del 21.12.2012:* allegato A); allegato B).

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **SS.RR.**, sent. 61/2014/EL; sent. n. 29/2014/EL; sent. n. 25/2014/EL; **SEZ. AUT.**, del. n. 15/2013; del. n. 12/2013; **Corte Cost.:** sent. n. 130/2014; sent. n. 39/2012;

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Con la presente pronuncia, le Sezioni riunite hanno riproposto il principio generale in forza del quale si stabilisce che <<il controllo di cui all’art. 1 comma 10 del d.l. 174/2012 è operativo solo se al momento della gestione dei fondi regionali da parte dei gruppi consiliari, e quindi al momento dell’attuazione della spesa, le linee guida fossero state già emanate>>.

In particolare, il Consesso contabile ha tenuto a puntualizzare che <<le citate linee guida non delineano solo il modello da impiegare per la stesura del rendiconto...ma indicano, altresì...le specifiche tipologie di spesa che possono essere sostenute con i contributi erogati dal Consiglio

regionale, oltre ai criteri di veridicità e correttezza cui deve essere improntato ciascun costo da rendicontare>>, di conseguenza <<anche per tali ragioni deve escludersi che possa espletarsi il controllo introdotto con il d.l. 174/2012 su spese che, sebbene rendicontate in epoca successiva all'entrata in vigore del...DPCM [del 21.12.2012], sono state comunque assunte in epoca antecedente all'adozione delle linee guida, non potendosi applicare retroattivamente le nuove regole su spese effettuate secondo moduli vigenti precedentemente all'entrata in vigore del DPCM...citato>>.

ABSTRACT

Con riferimento al giudizio sulla rendicontazione delle spese dei due gruppi consiliari ricorrenti, le Sezioni riunite hanno avuto modo di affrontare un diverso numero di questioni preliminari, al fine di addivenire alla pronuncia sul merito, relativa alla non possibilità di svolgere il controllo di rendiconto, da parte della Sezione regionale di controllo, previsto all'art. 1 del d.l. n. 174/2012, in quanto le spese citate sono state sostenute prima del 17 febbraio 2013, data dell'entrata in vigore delle linee guida, recepite con DPCM del 21 dicembre del 2012.

Partendo, dunque, dalla presupposta vicenda della devoluzione della giurisdizione, da parte del TAR Molise, in favore del giudice contabile, il Collegio decidente ha, dunque, dichiarato la tempestività della riassunzione del processo, ai sensi dell'art. 17 del codice di rito contabile, computando la decorrenza del termine lungo dei tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha, appunto, declinato la giurisdizione del giudice amministrativo.

Sempre in via preliminare, le Sezioni riunite hanno accertato la tempestività della proposizione del ricorso avverso la delibera, emessa dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, sui rendiconti dei consigli regionali, per i quali viene confermata la regola del termine decadenziale dei trenta giorni per la proposizione dell'impugnazione, valevole per tutti i ricorsi incardinati successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 91/2014.

Ancora in sede preliminare, il Consesso ha riscontrato una carenza della legittimazione attiva in capo ad uno dei ricorrenti, in quanto non ricoprente funzioni di Presidente del gruppo consiliare, atteso che dal tenore della lettera dell'art. 1, comma 11, del D.L. n. 174/2012 si ricava agevolmente che *<<ove il gruppo non provveda alla regolarizzazione del rendiconto, decade, per l'anno in corso, dall'erogazione di risorse...e...l'obbligo di restituzione delle somme maldestramente impiegate possa avvenire decurtando le risorse allo stesso assegnate>>*, tuttavia, nel caso in cui *<<ciò non sia possibile, l'obbligo di restituzione grava esclusivamente sul Presidente del Gruppo consiliare che ha agito nell'interesse e per conto del gruppo, firmando anche il rendiconto>>*.

Proprio con riguardo a tale aspetto, il giudice contabile ha ritenuto opportuno specificare che mentre *<<il controllo di regolarità sui rendiconti dei Gruppi Consiliari ex art. 1 d.l. 174/2012...ha natura di accertamento di regolarità e di conformità meramente documentale e attiene all'atto-rendiconto...invece, la valutazione, in termini di liceità, della condotta delle singole persone fisiche costituenti il gruppo sotto il profilo della sua potenzialità lesiva dell'Erario regionale...potrà essere esercitata in materia di giurisdizione di responsabilità>>*, risultando, quindi, pacifico che un siffatto accertamento sia suscettibile di estensione nei confronti di tutti i componenti del gruppo.

Passando poi alla disamina del merito, il Collegio decidente, una volta ricostruito il quadro legislativo relativo alla corretta rilevazione della tenuta della contabilità, in forza del combinato disposto dell'art. 1 del decreto-legge n. 174 e del DPCM del 2012, attuativo delle linee guida in materia, ha osservato come la Sezione di controllo territorialmente competente non può esercitare il controllo sull'inerenza delle spese facenti capo ai gruppi consiliari, qualora le stesse si riferiscano ad una fase temporale antecedente all'entrata in vigore del sistema dei controlli, introdotto dalle normative citate.